

32860 =

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi
-----oo0(0)0oo-----

*ex Circolo
Inverto*

Prot.n. 5358
Ufficio AMM.VO

Brindisi, li 20.6.1959

- Al Sig.ra Frisina Adele
Via S. Pietro degli Schiavoni n. 60
Brindisi

OGGETTO: Assegnazione di alloggi in locazione semplice.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà ^{dello Stato - Case per} ~~di questo Istit.~~
Prospetto sito in Via Aperta 174 lotto C scala F interno 4
Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi" per l'ammontare di £. 21.640,- come appresso dovute:

- a) - Mensilità di fitto e servizi dal 10-6-1959 al 10-7-1959
£. vano x vani £. 4400-
- b) - Canone consumo acqua normale " 450-
- c) - Contributo nelle spese di illuminazione
alle scale " 50
- d) - I. G. E. 3% su a) " 135
- =====

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 5.035

- e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto).. " 15.105
- f) - Deposito spese contrattuali " 1.500

T o t a l e £. 21.640

=====

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il subito corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.



IL PRESIDENTE

(Comp. Com. te. Ubaldo G. VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0(0)0oo=-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____
dell'appartamento sito in _____
Via _____ n. _____ piano _____
int. _____ nel prendere in possesso i locali assegnatigli di-
chiara di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in per-
fetto stato ed adattato all'uso convenuto.-

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in
perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a
regola d'arte e che i sottoelencati impianti ed accessori sono
in buone condizioni di funzionamento.-

O s s e r v a z i o n i :

F I R M A

Adela Zinsano

Quarantini

8049

c/7

1 DIC. 1962

Off.: Tecnico.

- All'On.le Intendenza di Finanza

Brindisi

- All'On.le Prefettura

Brindisi

c.p.c. - Alla Sig.ra Frisina Adele
Via Appia 241

Brindisi

Argomento: Richiesta per costruire una vena suppletiva - Signora Frisina.-
.....

In riferimento all'istanza del nominato in oggetto in data 18.10.1962 si fa presente che questo Istituto non trova difficoltà tecniche per la richiesta in oggetto, solo fa presente che lo spazio disponibile è insufficiente ad essere suddiviso tra i 50 assegnatari, per cui la concessione al singolo creerebbe una posizione di privilegio."

Pertanto ogni ulteriore decisione esula dalle competenze di questo Ente."

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)



RO/ca/

Al sensi dello
art. 74 Legge
del Registro

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(note)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
N. ultimo capoverso della normale n. 45
del Bollettino d'ufficio 908)

- 1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- 2) Dimora di ciascuno.
- 3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- 4) Hanno avuto oppure avranno.
- 5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- 6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1967).
- 7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ¹ sottoscritti ⁰ (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti ^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi ⁰ denunzianti ^e (3) ed il

Sig. RA FRISINA ADELE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA -CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7/E del C lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - "Case per profughi"

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2294 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addi

27 Agosto



L. DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

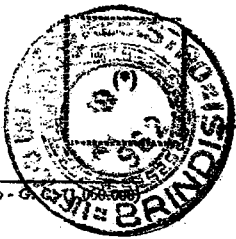
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 18 AGO 1962 N. 1294

folgio registro Atti privati, ed esatte lire 1000000

IL CASSIERE

Bollo a carico del 1000000



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fosano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923,

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quello modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione di locazione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni e locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono:

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni verbali, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è il 10 per cento della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per omissione di registrazione sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, quando il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione di pagamento. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 1, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i termini dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, e dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 500.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di detenzione in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone autorizzate a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenero in Ufficio

Mod. 1-bis

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(1) 47 ultime capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) a Brindisi-Casimiro 9

dichiara no di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e(3) e la

Sig.ra FRISINA Adele

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.7 del C lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI "Case per
profughi."

Durata della locazione: dal 10-8-1961 al 10-8-1962

Corrispettivi pattuiti: £. 4.400 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

, add.

28 AGO 1961



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 2274

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire mille due

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE



(*)

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE UFFICINTE
(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bol venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche solt ziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di que modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'al al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere f parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contrat novazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scrittur autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fiss

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni bili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragi la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritarda sono ridotte alla metà del loro aumentare, col minimo di L. 2, qualora pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i s dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, strarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. cata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'ann

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 d n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese l e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinat sioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, s rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabet tenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1918

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO.

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. FRISINA Adele

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

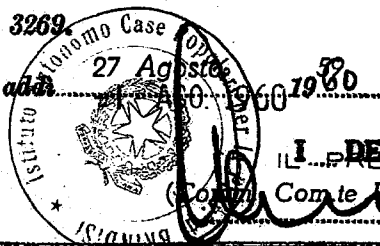
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7 del C lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 4.400 mensili anticipate

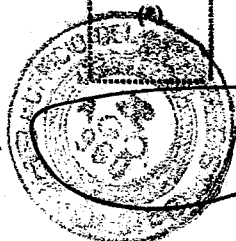
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)Registrata la presente denuncia, addì 10 - 8 - 1960 al N.
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(8) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati e venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle del modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere curate dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni. Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.